

**UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALLETTA**

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO
DEL**

**CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE INTERCOMUNALE
UBICATO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PEREGO**

APPROVATO CON DELIBERAZ. DI C.U. N. 12
DEL 30/11/2005

TITOLO I SCOPI FINALITA' COMMISSIONE

ARTICOLO 1 SCOPI.

L'Unione dei Comuni della valletta gestisce in modo coordinato ed in forma associata il CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE INTERCOMUNALE ubicato in territorio del Comune di Perego - Viale Brianza, con lo scopo di promuovere e diffondere le attività sportive e ricreative nelle comunità di Perego - Rovagnate - Santa Maria Hoè, ed al fine di ottenere un significativo risparmio sulle spese.

ARTICOLO 2 FINALITA'.

Nella gestione ed utilizzazione del Centro in parola viene riconosciuto il carattere di assoluta preminenza e priorità al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promozione ed affermazione di una concezione dello sport, inteso non solo come fatto tecnico, di evasione e di agonismi, ma come occasione culturale, diritto primario del cittadino connesso ai problemi della scuola (ginnastica correttiva, preatletica o specialistica per bambini e attività motorie) della salute e del territorio.
- b) promozione e diffusione tra la popolazione residente della pratica degli sports di base, attraverso una offerta di servizi sportivi in forma il più possibile generalizzata ed aperta a tutti i cittadini di ogni condizione ed età.
- c) promozione e diffusione tra la popolazione scolastica e giovanile della pratica sportiva come momento integrante dell'attività scolastica e della formazione di base.

ARTICOLO 3 COMMISSIONE.

Per le consultazioni, le verifiche, il controllo, l'organizzazione della gestione delle funzioni e dei servizi è istituita la Commissione Organizzativa.

ARTICOLO 4 COMMISSIONE ORGANIZZATIVA - COMPOSIZIONE - FUNZIONI.

La Commissione Organizzativa, nella sua prima seduta **convocata dal Presidente dell'Unione**, prende atto della propria composizione **nonchè del nominativo designato quale Presidente del Palazzetto**.

Sono componenti della Commissione Organizzativa **i rappresentanti designati dalle singole amministrazioni, un rappresentante per ogni Comune**, che svolgono funzioni referenti e propositive per tutte le problematiche gestionali e organizzative **nonchè il Presidente del Palazzetto nominato dalla Giunta dell'Unione**.

Essa si riunisce obbligatoriamente, esprimendo parere consultivo:

- nel mese di aprile, per l'esame e la definizione del rendiconto della gestione dell'anno precedente;

- nel mese di ottobre, per l'esame e la definizione del preventivo dell'anno successivo;
- ogni qual volta uno dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata al Presidente, il quale provvederà alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta.

Il Presidente **del Palazzetto**, o in sua assenza, il componente più anziano d'età, può compiere tutti gli atti che riguardino la normale gestione e l'organizzazione delle attività da svolgersi, che non comportino nuove o ulteriori spese che eccedano la normale manutenzione e le riparazioni ordinarie; successivamente comunica alla Commissione Organizzativa gli atti adottati.

I pareri e le decisioni sono espresse, di norma, su concorde decisione dei componenti, oppure con il voto della maggioranza dei presenti alla Commissione Organizzativa regolarmente convocata; **in caso di parità prevale il voto del Presidente.**

La Commissione Organizzativa può avvalersi della eventuale consulenza di esperti esterni.

La Commissione Organizzativa viene convocata dal Presidente **del Palazzetto**.

Alla Commissione Organizzativa possono partecipare i Responsabili dei Servizi Tecnici dei **singoli Comuni** su espresso invito di uno dei **componenti**; i Responsabili dei Servizi Tecnici non hanno diritto al voto, ma se richiesti, possono esprimere un parere tecnico, anche scritto.

La carica di componente della Commissione è gratuita.

ARTICOLO 4 bis

PRESIDENTE DEL PALAZZETTO

Al Presidente del Palazzetto compete in via esclusiva la supervisione, la direzione, il coordinamento e la responsabilità di tutta l'attività amministrativa e tecnica del CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE INTERCOMUNALE; agli altri membri designati possono essere attribuiti obiettivi e responsabilità settoriali nell'amministrazione del Centro in parola, che possono essere stabilite ed individuate in apposito atto deliberativo della Giunta dell'Unione.

Al Presidente del Palazzetto spetta un compenso determinato dalla Giunta dell'Unione.

Il Presidente resta in carica per un biennio, salvo revoca per giustificati motivi con apposito atto della Giunta dell'Unione, e può essere confermato allo scadere del mandato, mediante apposito atto deliberativo di Giunta.

ARTICOLO 5

CONVOCAZIONI E DURATA.

La Commissione Organizzativa è convocata dal Presidente almeno una volta al trimestre, con avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza nei quali l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima.

In caso di elezioni amministrative in uno dei tre Comuni, il Sindaco neo eletto comunica agli altri due Sindaci l'avvenuta designazione del proprio rappresentante, individuando così il membro nella Commissione Organizzativa.

ARTICOLO 6 SEDUTE E ORDINI DEL GIORNO.

Le sedute della Commissione Organizzativa non sono pubbliche e per la loro validità è necessaria la presenza **della maggioranza dei componenti**.

L'ordine del giorno delle sedute della Commissione Organizzativa è predisposto dal Presidente e comunicato ai membri della Commissione stessa.

ARTICOLO 7 ULTERIORI PREROGATIVE.

Spetta alla Commissione Organizzativa:

- a) formulare proposte in ordine a tutti i provvedimenti concernenti l'amministrazione e la gestione della Centro in discussione ed esprimere pareri, se richiesti;
- b) elaborare gli indirizzi generali di gestione e utilizzazione dell'impianto, in conformità agli obiettivi di cui al precedente articolo 2, e presentare entro il mese di ~~ottobre~~ ^{settembre} di ogni anno il programma di gestione per l'anno successivo, accompagnato da una relazione finanziaria previsionale, nonché da una relazione illustrativa della passata gestione, da cui risulti il significato amministrativo ed economico dei dati consuntivi, i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per le attività svolte e per il servizio erogato;
- c) vigilare sul funzionamento del Centro Sportivo Polivalente Intercomunale e sul costante rispetto nello svolgimento delle varie attività e nell'uso dell'impianto delle norme e delle particolari discipline vigenti emanate dalle competenti autorità;
- d) adottare tutte le misure necessarie per il regolare funzionamento dell'impianto e per la migliore conservazione dello stesso;
- e) esaminare le richieste di concessione in uso del Centro di cui sopra per le attività previste dal presente Regolamento, esprimendo in ordine alle stesse parere motivato circa le modalità e le condizioni di concessione;
- f) formulare pareri e proposte in ordine ai periodi e agli orari di funzionamento dell'impianto e alle tariffe e canoni per la concessione e utilizzazione dello stesso;
- g) proporre modifiche ed integrazioni del presente Regolamento.

Nel mese di ~~Novembre~~ ^{settembre} di ogni anno la Commissione Organizzativa potrà indire una pubblica Assemblea, aperta alla partecipazione di tutti i cittadini, nella quale verranno dalla stessa presentati i programmi di gestione proposti per l'anno successivo ed illustrati i risultati della gestione passata.

ARTICOLO 8 VERBALIZZAZIONI E TRASMISSIONE VERBALI.

Delle riunioni deve essere redatto un verbale. Copia del verbale dovrà essere trasmessa ai Sindaci dei Comuni **dell'Unione**.

TITOLO II

NORME D'USO

ARTICOLO 9 CALENDARIO ATTIVITA'.

Il Centro Sportivo Polivalente Intercomunale sarà tenuto in condizioni di agibilità secondo il calendario annuale e gli orari di funzionamento stabiliti dalla Commissione Organizzativa.

ARTICOLO 10 UTILIZZO DELL'IMPIANTO.

L'uso dell'impianto sarà consentito ai soggetti, siano essi singoli privati o società concessionarie, che esibiscano al personale addetto apposito e regolare documento autorizzato.

I ragazzi minorenni, salva diversa indicazione nelle norme, potranno accedere all'impianto solo se accompagnati da maggiorenni, che ne assumano le responsabilità a tutti gli effetti e ne curino le attività.

L'accesso all'uso dell'impianto è consentito agli utenti che indossino abbigliamento adeguato alle discipline sportive.

L'utilizzo dell'impianto stesso per allenamenti è consentito secondo turni ed orari stabiliti dalla Commissione Organizzativa, in ragione delle domande che saranno presentate. Tali orari dovranno essere scrupolosamente rispettati.

Gli atleti, che dovranno essere sempre accompagnati da una persona responsabile, potranno usufruire degli spogliatoi e del campo di gara.

I richiedenti per poter usare delle attrezzature e dell'impianto per le sedute di allenamento e per le gare e manifestazioni, dovranno versare la quota indicata nell'apposito tariffario stabilito dalla Commissione Organizzativa, **sentita l'Unione**.

Eventuali corsi di ginnastica correttiva, preatletica o specialistica per bambini o giovani di ambo i sessi che fossero indetti ed organizzati per iniziativa di scuole, enti e società sportive potranno essere ospitati nel Centro Sportivo Polivalente Intercomunale, purché non interferiscano con altre attività già preordinate ed autorizzate.

ARTICOLO 11 NORME DI COMPORTAMENTO.

All'interno dell'impianto è vietato:

- a) Introdurre bottiglie, recipienti o comunque oggetti, materiali ed attrezzi di qualsiasi genere;
- b) Effettuare giochi violenti e pericolosi;
- c) Effettuare il gioco del calcio;

- d) Sporcare e rovinare in qualsiasi modo il campo di gara, le attrezzature e i servizi;
- e) Introdurre animali anche se a guinzaglio;
- f) Provocare risse e disordini di qualsiasi natura.

ARTICOLO 12 RESPONSABILITA'.

Gli utenti che provocassero danni alle attrezzature o agli impianti, anche involontariamente, saranno tenuti al relativo risarcimento.

L'Unione e i Comuni ad essa aderenti non rispondono degli oggetti e dei valori smarriti o lasciati negli armadi, nelle cabine o negli spogliatoi. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti saranno trattiene per tre giorni a disposizione di chi vorrà dimostrare di essere il legittimo proprietario, dopodiché verranno consegnati all'Ufficio economato **dell'Unione**.

L'Unione ed i Comuni ad essa aderenti non assumono responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che potesse accadere agli utenti all'interno dell'impianto, ferma restando la responsabilità dei Comuni a norma dell'art. 2053 del Codice Civile (rovina di edificio).

Per causa di forza maggiore (quali guasti tecnici di una certa gravità, etc...) l'impianto potrà, senza preavviso, essere fatto parzialmente o totalmente sgomberare, senza che, per questo, nulla sia dovuto all'utenza.

Le riprese radiotelevisive dell'impianto e delle manifestazioni che vi si svolgono dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Commissione Organizzativa.

Gli utenti potranno indirizzare ogni loro eventuale reclamo in ordine al funzionamento dell'impianto alla Commissione Organizzativa in forma scritta e debitamente sottoscritta.

ARTICOLO 13 SANZIONI.

Le infrazioni alle norme del presente titolo sono soggette a sanzioni amministrative e fatto salvo il risarcimento del danno da escutere anche coattivamente secondo la procedura prevista dalle leggi vigenti.

Il contravventore è tenuto a declinare le proprie generalità a richiesta del personale di vigilanza e potrà essere allontanato dall'impianto senza diritto al rimborso di quanto versato per essere ammesso.

TITOLO III°

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO INTERCOMUNALE

ARTICOLO 14 CONCESSIONI PER L'USO.

L'atto formale di concessione in uso dell'impianto viene rilasciato **dall'Unione** a Società, Enti, Associazioni e a privati che ne facciano richiesta per utilizzazioni nell'ambito degli scopi e delle finalità di cui al precedente articolo 2 e che risultino, ad insindacabile

giudizio della Commissione Organizzativa, compatibili con le attrezzature e le destinazioni dell'impianto.

Coloro che intendono ottenere la concessione in uso dell'impianto dovranno presentare all'Unione apposita istanza, da redigersi su apposito modulo che verrà fornito **dall'Unione**, contenente i dati necessari alla identificazione del soggetto richiedente e alla individuazione degli scopi e delle modalità della utilizzazione richiesta.

L'istanza di concessione deve pervenire **all'Amministrazione dell'Unione** almeno trenta giorni prima della prevista data di utilizzazione dell'impianto.

Nell'assegnazione degli orari d'uso dell'impianto, sarà data la precedenza alle Associazioni sportive operanti sul territorio dei Comuni di PEREGO - ROVAGNATE - SANTA MARIA HOE' e la cui attività venga certificata dai rispettivi Sindaci pro-tempore, secondo le priorità di cui all'articolo 2, in considerazione del tipo di attività svolta e del numero delle persone impegnate.

ARTICOLO 15 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario è tenuto a versare i canoni di concessione secondo le quote indicate dall'apposito tariffario.

Il versamento nelle Casse dell'Unione del canone e delle altre eventuali spese dovute dovrà avvenire entro e non oltre il termine che sarà stabilito nell'atto della concessione.

Per le manifestazioni patrocinate dai Comuni **facenti parte dell'Unione** e di particolare valore ed interesse per i paesi, la Commissione Organizzativa potrà ridurre in misura discrezionale il canone di concessione.

Il mancato pagamento dei canoni comporta l'esclusione dall'uso degli impianti, fatte salve le normali azioni per il recupero del credito da parte **dell'Unione**.

ARTICOLO 16 NORME DI CONCESSIONE.

L'orario di utilizzo degli impianti è quello stabilito dalla Commissione Organizzativa e deve scrupolosamente essere rispettato.

Qualora sia concessa l'effettuazione di manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, dovrà essere provveduto a cura del Concessionario al servizio di vendita dei biglietti, al controllo degli ingressi e del pubblico e tale servizio continuerà fino al completo sgombero dell'impianto da parte di tutti gli spettatori. **L'Unione** si riserva ogni più ampio controllo dei servizi di vendita e di controllo, nonché degli incassi, attraverso il proprio personale o la Commissione Organizzativa. Il Concessionario, a tal fine, consentirà l'accesso al personale di controllo.

I Concessionari dell'impianto possono impiegare le attrezzature in luogo esistenti, quando ne facciano richiesta, previo pagamento del canone per l'uso e per la preparazione ed il ripristino del campo di gara. Nel caso che le attrezzature vengano fornite dall'utente, oltre alla preventiva autorizzazione della Commissione Organizzativa, questi dovrà provvedere anche all'approntamento del campo di gara e al ripristino dello stesso nei termini indicati.

Nel caso venissero richieste attrezzature e sistemazioni particolari che comportassero una maggiorazione di spesa, queste dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Commissione Organizzativa e saranno a carico degli organizzatori e, se eseguite **dall'Unione**, dovranno essere liquidate a presentazione del relativo conteggio.

ARTICOLO 17 DEPOSITO CAUZIONALE.

La concessione degli impianti per manifestazioni sportive, e non, è subordinata all'obbligo, da parte del richiedente, oltre al pagamento dei canoni, anche al versamento di un deposito cauzionale nella misura che verrà di volta in volta determinata dalla Commissione Organizzativa.

Il versamento del deposito cauzionale rappresenta la condizione principale assieme ai termini di presentazione della domanda, per la concessione definitiva e deve essere effettuata nel termine prefissato **dall'Unione**, pena il decadimento automatico della stessa.

All'atto delle liquidazioni dei canoni e delle spese previste, **l'Unione** provvederà ad emettere atto liberatorio della cauzione. Il Concessionario che ha regolarizzato la cauzione, in caso di successivo impedimento ad effettuare per qualsiasi motivo la manifestazione, dovrà far pervenire **all'Unione** la propria rinuncia entro 8 giorni dalla data fissata per la stessa; in caso contrario perderà il diritto alla restituzione della cauzione.

ARTICOLO 18 RIPRESE, TRASMISSIONI E PUBBLICITA'.

Per la ripresa di manifestazioni con mezzi radio televisivi o radiofonici, per l'esposizione e l'affissione temporanea o permanente di manifesti o altro mezzo pubblicitario, l'organizzatore e/o Concessionario deve richiedere ed ottenere dalla Commissione Organizzativa apposita autorizzazione. Qualora, tra l'organizzatore e/o Concessionario e l'Ente e/o Società vi fosse accordo economico, **all'Unione** spetterà una percentuale come da apposito tariffario da stabilirsi dalla Commissione Organizzativa.

ARTICOLO 19 OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI.

Sono a carico dell'organizzatore della manifestazione l'apposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto all'ingresso, quanto alle biglietterie, il pagamento del personale addetto alle casse e agli ingressi, la sorveglianza degli spogliatoi e servizi igienici, il controllo dei posti per il pubblico, il servizio dei vigili del fuoco, l'installazione di eventuali altoparlanti oltre a quelli esistenti, tutte le attrezzature supplementari che le manifestazioni possono richiedere.

Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente negli impianti per lo svolgimento delle manifestazioni non dovrà essere fissato o assicurato a muri, pilastri e soffitti, e dovrà essere sgomberato nei termini preventivamente concordati.

Ottenuta la concessione all'uso, il Concessionario è tenuto ad attuare quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza, dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalla S.I.A.E., e dovrà inoltre provvedere ad adeguato servizio medico secondo le norme vigenti.

Resta inteso che le **l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti** si ritengono sollevate per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato, che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza ed in

dipendenza della concessione, ferma restando la responsabilità, a norma dell'art. 2053 (Rovina di Edificio) del Codice Civile.

Il Concessionario si impegna ad usare gli impianti con tutte le necessarie cautele onde evitare danni; per qualsiasi danno arrecato agli impianti ed alle attrezzature da parte degli atleti o del pubblico presente alla manifestazione o agli allenamenti, l'onere del relativo ripristino o della sostituzione di quanto risulta danneggiato sarà a carico del Concessionario.

Parimenti sono a carico del suddetto organizzatore danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'uso degli impianti.

ARTICOLO 20 REVOCHE E ESCLUSIONI.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento o il cattivo e difforme uso della concessione, comportano l'esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso degli impianti sportivi, fatte salve le normali azioni **dell'Unione** per eventuale recupero del credito o dei danni.

E' facoltà della Commissione Organizzativa revocare la concessione senza che i Concessionari abbiano a pretendere altro che il rimborso del canone già versato per il periodo non usufruito, per i seguenti motivi:

- a) causa di forza maggiore (guasti, riparazioni, ecc....)
- b) interessi o necessità di carattere preminente.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 21 NORME TRANSITORIE.

Fino a quando non si sarà provveduto alla costituzione formale della Commissione Organizzativa le relative funzioni sono svolte dal Collegio dei tre Assessori in carica.

ARTICOLO 22 PUBBLICAZIONE.

Le disposizioni di cui al Titolo II del presente Regolamento dovranno essere affisse all'ingresso dell'impianto per opportuna conoscenza ed osservanza.

Il personale all'uopo autorizzato potrà disporre l'allontanamento degli inadempienti e richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

ARTICOLO 23 NORMA FINALE.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 24 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione **dell'Unione dei Comuni della Valletta**.